



# Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 e-mail [Sindaco@comunedinovaradisicilia.me.it](mailto:Sindaco@comunedinovaradisicilia.me.it) Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

## UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 000014 del 05.06.2019

**OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI ERBICIDI A BASE DI GLIFOSATO, SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE, AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, DELLA FALDA IDROPOTABILE E DEL SUOLO.**

### IL SINDACO

*Quale Autorità Sanitaria Locale, ai sensi degli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del D. Lgs. n. 112/1998,*

### CONSIDERATO CHE:

- l'utilizzo di prodotti erbicidi risulta in uso nel territorio comunale, non solo nelle coltivazioni agricole per evitare lo sviluppo di erbe infestanti, ma anche nella cura di giardini e aree verdi da parte di privati cittadini;
- tra i prodotti erbicidi a maggiore diffusione ed utilizzo vi sono quelli contenenti la sostanza attiva **Glifosato**, un erbicida sistemico non selettivo;
- la sostanza attiva **Glifosato** è oggetto di numerosi studi scientifici che, aggregati da organismi internazionali, non sono risultati ancora totalmente convergenti circa la pericolosità genotossica e cancerogena, pericolosità tuttavia oggetto di permanente attenzione e derivata cautela;
- La revoca alla commercializzazione prevista nel Regolamento di esecuzione UE 2016/1313 riguarda 85 formulati nei quali il glifosato, in associazione al coformulante ammina di sego polietossilata, produce "effetti tossici significativi", e che tale tossicità conduce comunque il Ministero della salute a revocarne l'impiego nelle aree sensibili (parchi, giardini, etc...), a prescrivere il divieto d'uso su suoli eccessivamente permeabili (con sabbia superiore all'80%) e in fase di pre-raccolta e trebbiatura, con ciò evidenziando l'indiscutibile pericolosità dei formulati in oggetto;
- Il 20 marzo 2015, la IARC (International Agency for Research on Cancer), agenzia dell'OMS e massima autorità per la ricerca sul cancro, ha sottoposto a valutazione di cancerogenicità il principio attivo glifosato il cui esito ha portato alla classificazione di tale sostanza nel gruppo 2a "probabile cancerogeno per l'uomo";
- sono stati pubblicati importanti contributi scientifici che hanno reso evidente il carattere nocivo del glifosato, specie per i neonati e i bambini;

- ad oggi, la letteratura scientifica maggioritaria propende nel ritenere tale sostanza attiva cancerogena o “probabilmente cancerogena” sia per la salute (come dimostrato dalla IARC) che per l’ambiente (come attestato dalla ECHA);
- ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea “la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui **principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio ‘chi inquina paga’**;
- secondo la Commissione europea, **il principio di precauzione può essere invocato quando “un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi**, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell’analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione”. Tale principio andrebbe applicato anche nel caso del glifosato, in nome della tutela della salute pubblica, vietando definitivamente e in maniera permanente la produzione, la commercializzazione e l’uso di tutti i prodotti fitosanitari a base dell’erbicida;

**PRESO ATTO** dell’esistenza di un potenziale rischio grave di inquinamento della falda idropotabile derivante dall’utilizzo di prodotti erbicidi a base di Glifosate;

**RITENUTO** che la situazione rappresentata faccia emergere da un lato un potenziale rischio di natura igienico-sanitaria e dall’altro l’esigenza di un intervento straordinario a norma dell’art. 50 comma del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato ad offrire la più ampia tutela alla falda idrica e dunque alla salute e igiene pubblica;

**RITENUTO** necessario attuare a livello locale una nuova e più incisiva strategia di prevenzione del rischio di inquinamento, in grado di arginare dannosi utilizzi di prodotti potenzialmente pericolosi per l’ambiente, per il territorio e per la comunità su di esso insediata, anche in applicazione del principio di precauzione recepito nel diritto dell’Unione Europea;

**CONSIDERATO** altresì che:

l’articolo 11 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha stabilito che: «Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l’ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall’impatto dei pesticidi» auspicando inoltre «La riduzione, per quanto possibile, o l’eliminazione dell’applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari»;

- tali indicazioni sono state riprese dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, con il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva;
- verso gli stessi obiettivi di prevenzione e tutela nei confronti di un uso indiscriminato di pesticidi ed erbicidi convergono la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

**DATO ATTO** che il principio di precauzione è citato nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente mediante l'attuazione di misure preventive in caso di rischio. Il campo di applicazione del principio, peraltro molto più vasto, estendendosi anche alla legislazione europea sugli alimenti, sulla salute umana, animale e vegetale. Secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Tale principio non subisce alcuna limitazione e tanto meno viene ad essere limitata la sua portata da un principio confliggente. L'operatività del principio di precauzione non interviene solo nell'ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni "gravi e irreversibili", essendo sufficiente la semplice situazione di pericolosità presunta. La Commissione, infatti, ha affermato che "Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto;"

**VISTO** il Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare fissando procedure nel campo della sicurezza alimentare, e prevedendo il Principio di Precauzione;

**PRECISATO**, dunque, che l'applicazione del principio comunitario di precauzione legittima l'adozione di misure preventive e di contrasto non solo di pericoli acclarati come gravi e incombenti, ma anche di situazioni di pericolosità presunte e che la presunzione di pericolo nella fattispecie sia da riferire alla potenziale nocività per la salute umana dell'impiego di prodotti contenenti Glifosate;

**CONSIDERATO** che è possibile ottenere il controllo delle malerbe e delle erbe infestanti, sia in aree agricole che in aree extra-agricole, adottando sistemi e modalità alternative al diserbo chimico, utilizzando sistemi meccanici di taglio, il pirodiserbo ed il diserbo a vapore che non producono effetti collaterali e/o rilasciano sostanze indesiderate sia nei terreni che nelle acque;

**PRESO ATTO** che la IARC ha sottoposto a valutazione di cancerogenicità il principio attivo glifosate il cui esito ha portato alla classificazione di tale sostanza nel gruppo 2a "probabile cancerogeno per l'uomo";

**TENUTO CONTO** dell'applicabilità, in materia, del principio di precauzione, codificato dagli artt. 191 par. 2, e 168 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, nonché della Comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 2 febbraio 2000 sul ricorso al principio di precauzione e che a tale principio ricorre in premessa anche la citata Direttiva 2009/128/CE, canone, codificato anche dal D.lgs. 152/2006, art. 301 "Testo unico in materia ambientale";

**VISTO** il Decreto Ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1 del citato Decreto Ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

**VISTI:**

- gli atti d'ufficio;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**RITENUTO** che sussistano, pertanto, i presupposti per disporre, con la presente ordinanza contingibile ed urgente, il divieto dell'utilizzo di prodotti erbicidi contenenti il principio attivo del Glifosate sull'intero territorio comunale, al fine di superare situazioni di degrado del territorio o di pregiudizio della vivibilità urbana ovvero di prevenire inconvenienti igienico-sanitari per la collettività;

**ORDINA**

**a chiunque, (privati, ditte, imprese, ecc...) il divieto di utilizzo e spandimento dei diserbanti contenenti Glifosate su tutto il territorio comunale, aree pubbliche e private, compresi i bordi stradali, aree agricole ed extra agricole;**

**DISPONE**

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- la trasmissione di copia della presente Ordinanza a:

1. Assessorato Regionale alla Salute  
[assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it)
2. Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea  
[assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it)
3. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente  
[assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it)
4. Prefettura Messina  
[protocollo.prefme@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefme@pec.interno.it)
5. Azienda Sanitaria Provinciale di Messina  
[protocollogenerale@pec.asp.messina.it](mailto:protocollogenerale@pec.asp.messina.it)
6. ANAS Aree Compartimentali di Palermo e Catania  
[anas.sicilia@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.sicilia@postacert.stradeanas.it)
7. Ispettorato Provinciale Agricoltura di Messina  
[ipamessina@pec.psr Sicilia.it](mailto:ipamessina@pec.psr Sicilia.it)
8. Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina  
[lrfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it](mailto:lrfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it)
9. Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia  
[tme31150@pec.carabinieri.it](mailto:tme31150@pec.carabinieri.it)
10. ATI: CRISCI s.r.l. – ITALCOSTRUZIONI GROUP s.r.l.  
[italcostruzionigroup@pec.it](mailto:italcostruzionigroup@pec.it)
11. Area della Polizia Municipale  
[poliziamunicipalecomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:poliziamunicipalecomunenovaradisicilia@pec.it)

## 12. Area Gestione del Territorio

[ufficiotecnicocomunenoavaradisicilia@pec.it](mailto:ufficiotecnicocomunenoavaradisicilia@pec.it)

### **FA RISERVA**

di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari e opportuni alla luce di risultati dell'attività di monitoraggio sulla qualità delle acque della falda nel territorio comunale, nonché di valutazioni più approfondite ed esaurienti sul problema rilevato e sui correlati rischi, d'intesa con le strutture sanitarie preposte.

### **INFORMA CHE**

fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 24 del D. Lgs. N. 150/2012, concernente l'attuazione della direttiva 2009/128/CE in materia di pesticidi, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 ad Euro 20.000,00, la violazione della presente ordinanza sarà punita, ai sensi dell'art. 7- bis del D. Lgs 267/2000 Testo unico degli Enti Locali), con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, mediante procedimento ex art. 689/1981 e s.m.i.

### **AVVISA**

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR competente; oppure in via alternativa, ricorso straordinario – D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 – al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo on line e portata a conoscenza anche mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserendola nel sito ufficiale del Comune ([www.comunedinovaradisicilia.me.it](http://www.comunedinovaradisicilia.me.it)).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

**Il Sindaco**

*Dott. Girolamo Bertolami*